



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2020 – Facebook Ireland / Commissione

(causa T-452/20 R)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta di informazioni – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni iuris – Bilanciamento degli interessi»

1. *Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco*

(Artt. 278 e 279 TFUE)

(v. punti 23, 24)

2. *Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro una decisione della Commissione che ordina di fornire un certo numero di documenti – Motivi vertenti sulla violazione del principio di necessità e del diritto al rispetto della vita privata – Motivi prima facie non infondati*

(Artt. 278 e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 7; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3)

(v. punti 30, 53, 68, 69)

3. *Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Indicazione del fondamento giuridico e dello scopo della richiesta – Necessità di un collegamento tra le informazioni richieste e l'infrazione oggetto d'indagine – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata*

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3)

(v. punti 36-52)

4. *Concorrenza – Procedimento amministrativo – Richiesta di informazioni – Violazione della vita privata – Ammissibilità – Presupposti*

(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 7; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3)

(v. punti 54-67)

5. *Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Insufficienza ai fini della costituzione di un danno grave – Valutazione in funzione delle circostanze di specie – Danno legato alla divulgazione di dati personali sensibili delle persone fisiche*

(Artt. 278 e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 7; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3)

(v. punti 70, 71, 73-75, 82-94, 114)

6. *Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che ordina il trasferimento di documenti che possono contenere dati personali sensibili – Bilanciamento dell'interesse pubblico della Commissione a preservare l'efficacia delle norme sulla concorrenza dell'Unione con l'interesse a tutelare il diritto alla vita privata delle persone fisiche – Istituzione di una procedura ad hoc per l'esame dei documenti che possono contenere dati personali sensibili*

(Art. 278 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 7; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3)

(v. punti 115-120)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione C(2020) 3013 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40684 — Facebook Marketplace).

Dispositivo

- 1) È sospesa l'esecuzione dell'articolo 1 della decisione C(2020) 3013 final della Commissione europea, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40684 — Facebook Marketplace), nella parte in cui l'obbligo ivi formulato riguarda documenti privi di connessione con le attività commerciali di Facebook Ireland Ltd e contenenti dati personali sensibili, e fintanto che non sia attuata la procedura di cui al punto 2.

- 2) Facebook Ireland identificherà i documenti contenenti i dati di cui al punto 1 e li trasmetterà alla Commissione su un supporto elettronico separato. Tali documenti saranno quindi posti in una virtual data room che sarà accessibile solo a un numero quanto più ristretto possibile di membri del gruppo incaricato dell'indagine, alla presenza (virtuale o fisica) di un numero equivalente di avvocati di Facebook Ireland. I membri del gruppo incaricato dell'indagine esamineranno e selezioneranno i documenti in questione, dando al contempo la possibilità agli avvocati di Facebook Ireland di commentarli prima di versare al fascicolo i documenti considerati rilevanti. In caso di disaccordo sulla qualificazione di un documento, gli avvocati di Facebook Ireland avranno il diritto di esporre le ragioni del loro disaccordo. In caso di disaccordo persistente, Facebook Ireland potrà chiedere un arbitrato al direttore incaricato dell'informazione, della comunicazione e dei media alla Direzione generale «Concorrenza» della Commissione.
- 3) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta quanto al resto.
- 4) L'ordinanza del 24 luglio 2020, Facebook Ireland/Commissione (T-452/20 R), è revocata.
- 5) Le spese sono riservate.